

Lopez Ostra c. Spagna

Allorquando occorra mettere in funzione impianti inquinanti per il trattamento di sostanze potenzialmente nocive per la salute o lesive per l'ambiente (nel caso di specie si trattava di un impianto per il trattamento degli scarti provenienti da concerie) le Pubbliche Autorità si trovano a dover operare un equo bilanciamento tra interessi contrapposti entrambi meritevoli di tutela: da una parte vi è l'interesse della collettività all'esistenza dell'impianto, al fine di ridurre l'inquinamento complessivo e di implementare l'economia locale, dall'altro quello individuale dei singoli abitanti dei luoghi limitrofi all'impianto a conservare un ambiente salubre e a che la propria vita privata e familiare e il libero godimento della propria abitazione non vengano oltremodo sconvolti. Questo equo bilanciamento comporta che le Autorità devono premunirsi di adottare tutti gli accorgimenti necessari a scongiurare che la messa in funzione di detti impianti abbia conseguenze abnormi sulla vita privata e familiare e sul diritto al godimento dell'abitazione dei singoli cittadini, pena l'infrazione dell'art. 8 Cedu posto a tutela di tali diritti.

Fatto:

Il presente ricorso riguarda accadimenti risalenti al 1988. La sig.ra López Ostra (la ricorrente), cittadina spagnola residente a Lorca, possedeva un'abitazione situata a pochi metri da un impianto per il trattamento di scarti provenienti da concerie. Tale impianto iniziò ad operare pur non avendo ottenuto la licenza richiesta dalla legge per l'espletamento di attività considerate pericolose o nocive per la salute pubblica, e, sin dall'inizio della sua attività, causò fastidi e problemi di salute a molta parte della popolazione stanziata nelle zone attigue, tra cui la ricorrente stessa. Tale circostanza spinse le Autorità del Comune di Lorca ad evacuare temporaneamente la zona limitrofa all'impianto: nei mesi di luglio, agosto e settembre del 1988 i cittadini residenti nella zona in questione furono temporaneamente trasferiti nel centro della città, a spese del Comune. Parte delle attività dell'impianto, inoltre, fu interrotta; il trattamento delle acque reflue contaminate con cromo, ad ogni modo, proseguì.

Una volta trascorsa l'estate, tornati a casa, la ricorrente ed i suoi familiari continuarono a soffrire dei disturbi di salute avvertiti prima dell'evacuazione estiva e a sopportare fastidi vari che, nel complesso, andavano ad incidere sulla qualità delle loro vite, peggiorandola.

Nel 1990 la ricorrente si rivolse alla Corte di Strasburgo, denunciando l'atteggiamento passivo tenuto dalle Autorità Spagnole circa la continuazione della attività dell'impianto e la situazione di disagio provocata dalle emissioni, nonché i disturbi alla salute subiti soprattutto dalla figlia, con conseguente violazione degli artt. 8 (tutela diritto alla vita privata e familiare: *"Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria*

corrispondenza.”) e 3 (proibizione della tortura: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”) della Convenzione.

Un ulteriore elemento è degno di nota: furono instaurati, su iniziativa della cognata della ricorrente, anche dei procedimenti di diritto interno volti ad ottenere la cessazione delle attività dell'impianto in questione, proseguiti nelle more del procedimento instauratosi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Una decisione dell'Alta Corte della Murcia (la regione spagnola dove Lorca è situata) che ordinava la temporanea chiusura dell'impianto fu appellata dalle Autorità del Comune di Lorca. Analogamente, il Consiglio della Corona, un'Autorità statale, si oppose ad analoghe deliberazioni prese dal giudice istruttore, con l'effetto di ritardare al 1993 la chiusura temporanea dell'impianto.

Diritto:

La Corte constata che le Autorità locali della Murcia hanno tollerato che la situazione verificatasi, pur non determinando un grave rischio per la salute pubblica, comportasse fastidi tali da peggiorare, nel complesso, la qualità della vita della popolazione locale, pur non compromettendo i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione Spagnola.

La Corte ammette, in linea teorica, la possibilità che, nel caso in questione, un sostanzioso incremento del tasso di inquinamento potesse non comportare un elevato rischio per la salute pubblica, come sostenuto dallo Stato convenuto, andando tuttavia comunque ad incidere negativamente sulla qualità della vita della popolazione, sul benessere degli individui e sul libero godimento delle abitazioni e della vita privata e familiare di questi ultimi.

Nel caso di specie, ed in casi simili, occorre dunque, a parere della Corte, operare un equo bilanciamento tra interessi contrapposti parimenti meritevoli di considerazione: da una parte vi è l'interesse degli individui alla tutela della propria salute e della qualità della propria vita privata, dall'altra l'interesse della collettività all'esistenza, nella zona in questione, di un impianto di trattamento dei rifiuti, a vantaggio dello sviluppo economico della città e al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente nel suo complesso.

Nel caso di cui si tratta, l'impianto per il trattamento degli scarti della produzione conciaria è stato costruito per risolvere i gravi problemi di inquinamento che affliggevano l'area; non appena entrato in funzione, però, tale impianto ha causato notevoli disturbi e problemi di salute per la popolazione locale. Secondo la Corte, il Consiglio Comunale di Lorca ha, in un primo momento, effettivamente reagito in maniera tempestiva all'inconveniente, dislocando gli abitanti della zona nel centro della città per alcuni mesi, senza che ciò comportasse oneri economici per questi ultimi. Il Consiglio Comunale, tuttavia, a parere della Corte, non poteva non sapere che i problemi in questione si stavano ripresentando anche dopo la cessazione parziale delle attività dell'impianto, avvenuta il 9 settembre dell'88, una volta che i cittadini evacuati erano tornati alle loro solite abitazioni.

Gli accorgimenti approntati dalle Autorità locali a tutela del diritto della ricorrente al godimento della propria abitazione e al rispetto vita privata e familiare, conclude la Corte, si sono alla fine rivelati inadeguati. Su questa considerazione pesa anche la circostanza che sia le Autorità locali che quelle statali si sono opposte, nel corso di procedimenti giurisdizionali interni, a deliberazioni di maggiore garanzia per i diritti della popolazione locale, come la chiusura temporanea dell'impianto.

Esiste, dunque, un margine di discrezionalità per gli Stati membri allorché essi si trovano a dover bilanciare più interessi contrapposti; tuttavia, a parere della Corte, nel caso di specie il convenuto Stato Spagnolo non è riuscito ad operare detto bilanciamento secondo criteri di proporzionalità ed equità. La realizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti, di sicuro interesse collettivo, è infatti avvenuta senza i dovuti accorgimenti, ad eccessivo detrimento del diritto della ricorrente (come del resto della popolazione locale) al godimento della propria abitazione e al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione. Vi è dunque stata, a parere della Corte, violazione di tale articolo.

I disagi verificatisi, tuttavia, non sono di tale entità e di tal specie da poter essere considerati come trattamenti disumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, ragion per cui, limitatamente a tale disposizione, non è dato riscontrare alcuna violazione.

Equa soddisfazione:

La Corte, inoltre, denota che, a causa della predetta violazione dell'art 8, la ricorrente ha subito sia danni non pecuniari che inconvenienti economici, quali la svalutazione dell'immobile di sua proprietà e le spese relative al temporaneo

trasferimento in un'altra abitazione (sebbene queste ultime siano state fortemente mitigate dagli indennizzi erogati dal Comune). Per tali motivi i Giudici di Strasburgo, sulla base dell'art. 50 della Convenzione, liquidano a suo vantaggio, in via equitativa, la somma di 4.000.000 pesetas a titolo di equa soddisfazione.

Informazioni aggiuntive

- **Tipo di decisione:**Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)
 - **Emessa da:**Camera
 - **Stato convenuto:**Spagna
 - **Numero ricorso:**16798/90
 - **Data:**09.12.1994
 - **Articoli:**3 ; 8 ; 35-1 ; 41
 - **Op. separate:**No
-